

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2434 del 19/07/2016
Oggetto	D.LGS. N.152/2006 E SMI, LR n. 13/2015 - SOCIETA' HERA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE CARLO BERTI PICHAT N.2/4 - MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE ADOTTATA CON DETERMINAZIONE N.1293 del 03/05/2016 PER LO SCARICO DI SCARICO DI RETI FOGNARIE PUBBLICHE MISTE A SERVIZIO DI AGGLOMERATI DI CONSISTENZA MINORE DI 200 A.E., DOTATE DI SISTEMA DI TRATTAMENTO FINALE, RECAPITANTI IN ACQUE SUPERFICIALI IN COMUNE DI BRISIGHELLA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2491 del 19/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno diciannove LUGLIO 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS. N.152/2006 E SMI, LR n. 13/2015 - SOCIETA' HERA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE CARLO BERTI PICHAT N.2/4 - **MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE ADOTTATA CON DETERMINAZIONE N.1293 del 03/05/2016** PER LO SCARICO DI SCARICO DI RETI FOGNARIE PUBBLICHE MISTE A SERVIZIO DI AGGLOMERATI DI CONSISTENZA MINORE DI 200 A.E., DOTATE DI SISTEMA DI TRATTAMENTO FINALE, RECAPITANTI IN ACQUE SUPERFICIALI IN COMUNE DI BRISIGHELLA

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con provvedimento n. 1293 del 03/05/2016 sono stati autorizzati gli scarichi in acque superficiali di reti fognarie pubbliche miste recapitanti in acque superficiali provenienti da agglomerati di carico nominale minore di 200 A.E., in comune di Brisighella, tra i quali lo scarico n.020, del depuratore a servizio dell'agglomerato di Casone di Fognano e del suo scolmatore di testa impianto;

RICHIAMATE le norme che disciplinano la materia:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152*, parte terza - titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- la *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- la *DGR n. 201 del 22 febbraio 2016* di approvazione della Direttiva concernente indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti e agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative nelle materie ambientali previste dall'art. 14, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e), sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui la Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente assicura le funzioni di autorizzazione in materia ambientale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica Arpae n. 14389/2016, emerge che:

- con provvedimento di questa SAC n. 1293 del 03/05/2016 sono stati autorizzati gli scarichi in acque superficiali di reti fognarie pubbliche miste recapitanti in acque superficiali provenienti da agglomerati di carico nominale minore di 200 A.E., in comune di Brisighella, tra i quali è stato autorizzato lo scarico n.020, del depuratore a servizio dell'agglomerato di Casone di Fognano, e del suo scolmatore di testa impianto;
- con nota PG Arpae n. 6460 del 01/06/2016 HERA spa ha comunicato precisazioni, tra le quali quelle di seguito riportate relative all'agglomerato di Casone di Fognano:
 - l'impianto di Casone di Fognano è un impianto a fanghi attivi di potenzialità nominale di 350 A.E. e quindi non andrebbe inserito nell'atto sopracitato n. 1293/2016 relativo agli impianti tra 50 e 200 A.E.;

- non è presente nell'impianto di Casone uno sfioratore di testa impianto. Ciò era stato indicato da HERA spa nella documentazione integrativa del 07/06/2010 sopra citata, ma effettivamente trattasi di un by pass di emergenza in testa impianto - cod. ID 6387231 (40FO2045) che non genera uno scarico ulteriore in quanto si immette nello scarico finale del depuratore.

Viene fornita cartografia aggiornata e si precisa che la domanda di rinnovo è da intendersi riferita allo scarico del depuratore e del by pass di emergenza;

- l'agglomerato di Casone di Fognano, considerato di consistenza tra 200 e 1999 AE nel data base degli agglomerati della Provincia di Ravenna aggiornato al 2008, risulta di consistenza tra 200 e 1999 AE nel catasto regionale degli agglomerati aggiornato all'anno 2014 e precisamente risulta di consistenza nominale pari a 124 A.E. L'agglomerato è inserito nella Tabella 6 - *Elenco dei potenziali agglomerati di consistenza inferiore a 200 AE*, nella Direttiva concernente "Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane", approvata con la DGR 22 febbraio 2016 n. 201. In ragione di quanto sopra l'inserimento dell'agglomerato di Casone di Fognano nel provvedimento n. 1293 del 03/05/2016, relativo agli agglomerati di consistenza minore di 200 A.E. in comune di Brisighella, risulta corretto;

RICHIAMATO in particolare l'art. 124 del DLgs. n. 152/06 e smi recante criteri generali in materia di autorizzazione agli scarichi;

DATO ATTO che ai fini dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane, ai sensi dell'art. 124, comma 7) del DLgs n. 152/06 e smi, l'autorità competente provvede entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, fatte salve le sospensioni dei termini per eventuali richieste di integrazioni;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna, con nota ns. PG. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi di acque reflue disciplinate dal DLgs n. 152/2006 e smi, non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al DLgs n. 159/2011, e quindi sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica dell'autorizzazione sopra citata relativamente allo stralcio dello scolmatore dell'impianto di Casone di Fognano dal punto 1 del dispositivo e contestuale inserimento del by pass di emergenza dell'impianto, e inoltre alla sostituzione delle prescrizioni relative allo scolmatore di piena con le prescrizioni relative al by pass di emergenza;

CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Rossi Miria, dell'Unità Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della SAC di Ravenna di Arpae:

DETERMINA

1. **DI MODIFICARE l'autorizzazione** adottata con provvedimento n. 1293 del 03/05/2016, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, a favore della società la società **HERA S.p.A.** (Codice Fiscale/P.IVA BO 04245520376) avente sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat 2/4, per gli scarichi in acque superficiali di reti fognarie pubbliche miste recapitanti in acque superficiali provenienti da agglomerati di carico nominale minore di 200 A.E., in comune di Brisighella, fatti salvi i diritti di terzi, nei seguenti termini:

- nel punto 1 del dispositivo, a pag. 4, nella tabella degli scarichi, la riga

Cod. HERA 39FO2045-Scolmatore dell'impianto di Casone di Fognano		Lamone	Casone di Fognano	ARA0289	609/2004
--	--	--------	-------------------	---------	----------

è sostituita dalla riga

Cod. HERA ID 6387231 (40FO2045) - Scarico by pass di emergenza dell'impianto di Casone di Fognano		Lamone	Casone Fognano	di	ARA0289	609/2004
---	--	--------	-------------------	----	---------	----------

- nel punto 2 del dispositivo, alle pagg. 5 e 6, le prescrizioni

"e al rispetto delle seguenti prescrizioni relative allo scarico dello scolmatore di testa impianto del depuratore di Casone di Fognano:

- 2.L) Lo scolmatore si deve attivare solo per deviare in tempo di pioggia la portata meteorica eccedente la portata nera diluita compatibile con l'efficienza dell'impianto di trattamento.*
- 2.M) Il valore della portata di sfioro deve essere comunque maggiore del 30% della portata massima di tempo secco della rete fognaria.*
- 2.N) La portata di soglia dello sfioro deve essere in ogni caso non inferiore a 3 volte la portata nera media della rete fognaria.*
- 2.O) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore, onde impedire esalazioni moleste o proliferazione di insetti."*

sono sostituite dalle seguenti prescrizioni

"e al rispetto delle seguenti prescrizioni relative allo scarico del by pass di emergenza dell'impianto di Casone di Fognano:

- 2.L) Lo scarico di emergenza si dovrà attivare solo in caso di emergenza per inconvenienti tecnici all'impianto di sollevamento al quale è connesso.*
- 2.M) In caso di emergenza il titolare dello scarico deve attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo e al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali interessate dall'evento inquinante, dandone immediata e contestuale comunicazione ad Arpae - alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni e al Servizio Territoriale, distretto competente - indicando, tra l'altro, le cause dell'emergenza, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente."*

- 2. **di confermare** senza alcuna variazione, le restanti condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento n. 1293 del 03/05/2016 sopracitato;
- 3. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale Arpae di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente della SAC di Ravenna;
- 5. DI TRASMETTERE la comunicazione di avvenuto rilascio del presente provvedimento alla Società interessata, allegando l'atto rilasciato previa verifica di assolvimento dell'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo;
- 6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Comune di Brisighella e al Servizio Territoriale di Arpae, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.